



LAVORO Euroconference

Edizione di mercoledì 17 dicembre 2025

AMMORTIZZATORI SOCIALI, NEWS DEL GIORNO

Attività lavorativa in costanza di integrazione salariale: nuovo obbligo di comunicazione al datore di lavoro

di Redazione

AMMORTIZZATORI SOCIALI, NEWS DEL GIORNO

Attività lavorativa in costanza di integrazione salariale: nuovo obbligo di comunicazione al datore di lavoro

di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PENSIONI

Pensioni di dicembre 2025: importo aggiuntivo e quattordicesima mensilità

di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PENSIONI

Pensioni di dicembre 2025: importo aggiuntivo e quattordicesima mensilità

di Redazione

AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

Credito d'imposta per investimenti: i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione

AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

Credito d'imposta per investimenti: i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione



CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Superamento del comporto: l'esclusione delle assenze per "malattie particolarmente gravi" necessita di certificazione medico-legale

di Redazione

CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Superamento del comporto: l'esclusione delle assenze per "malattie particolarmente gravi" necessita di certificazione medico-legale

di Redazione

OPINIONI E ISTITUZIONI

EcNews cambia veste: un quotidiano, tre anime per i professionisti

di Milena Montanari



AMMORTIZZATORI SOCIALI, NEWS DEL GIORNO

Attività lavorativa in costanza di integrazione salariale: nuovo obbligo di comunicazione al datore di lavoro

di Redazione

La [Legge n. 182/2025](#), in vigore dal 18 dicembre 2025, con l'art. 22 è intervenuta in tema di prestazioni lavorative remunerate in costanza di trattamenti integrativi salariali, disponendo l'inserimento del nuovo comma 2-bis all'art. 8, D.Lgs. n. 148/2015:

«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2».

Pertanto, oltre a informare l'INPS dello svolgimento di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, come previsto dal comma 2, il lavoratore dal 18 dicembre 2025 è tenuto anche a informare il datore di lavoro che ha chiesto la suddetta integrazione salariale di aver intrapreso una nuova attività lavorativa.

Questa informazione è utile al datore di lavoro in sede di conguaglio dei versamenti contributivi, poiché anticipa per conto dell'INPS gli importi relativi all'integrazione salariale.

Convegno di aggiornamento

**Legge di Bilancio 2026:
ultime novità del periodo**

Scopri di più



AMMORTIZZATORI SOCIALI, NEWS DEL GIORNO

Attività lavorativa in costanza di integrazione salariale: nuovo obbligo di comunicazione al datore di lavoro

di Redazione

La [Legge n. 182/2025](#), in vigore dal 18 dicembre 2025, con l'art. 22 è intervenuta in tema di prestazioni lavorative remunerate in costanza di trattamenti integrativi salariali, disponendo l'inserimento del nuovo comma 2-bis all'art. 8, D.Lgs. n. 148/2015:

«2-bis. Il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale deve informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un'attività lavorativa in relazione alla quale ha provveduto a fornire all'INPS la comunicazione di cui al comma 2».

Pertanto, oltre a informare l'INPS dello svolgimento di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, come previsto dal comma 2, il lavoratore dal 18 dicembre 2025 è tenuto anche a informare il datore di lavoro che ha chiesto la suddetta integrazione salariale di aver intrapreso una nuova attività lavorativa.

Questa informazione è utile al datore di lavoro in sede di conguaglio dei versamenti contributivi, poiché anticipa per conto dell'INPS gli importi relativi all'integrazione salariale.

Convegno di aggiornamento

**Legge di Bilancio 2026:
ultime novità del periodo**

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO, PENSIONI

Pensioni di dicembre 2025: importo aggiuntivo e quattordicesima mensilità

di Redazione

L'INPS, con messaggio n. 3781 del 15 dicembre 2025, ha comunicato di aver completato le elaborazioni utili al pagamento d'ufficio dell'importo aggiuntivo di cui all'art. 70, comma 7, Legge n. 388/2000, e della c.d. quattordicesima, di cui all'art. 5, commi 1-4, D.L. n. 81/2007, alle platee di aventi titolo nel II semestre 2025.

L'attribuzione dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro per l'anno 2025 è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994. L'importo aggiuntivo è stato riconosciuto in via provvisoria in funzione dell'importo della pensione e dell'ultimo reddito memorizzato nei data base, non antecedente all'anno 2021.

Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l'importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l'importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali.

L'Istituto precisa che, ai fini dei limiti di importo delle pensioni, le procedure di calcolo verificano che l'importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superi il limite previsto per l'anno 2025, ricordando che, in caso di pensionato coniugato, oltre al reddito coniugale, non deve, comunque, essere superato il limite di reddito personale.

Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l'importo del *pro-rata* estero, in aggiunta all'importo delle pensioni italiane.

Il limite reddituale è stato determinato in base all'indice di perequazione definitivo pari a + 0,80%.

I pensionati interessati trovano nel cedolino di pensione di dicembre 2025 l'indicazione: "Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – CREDITO ANNO 2025" e sono informati anche tramite notifiche digitali via posta elettronica, App IO e nell'area "My INPS".



Per quanto riguarda la quattordicesima, per i soggetti aventi titolo nel II semestre 2025 sono stati applicati i limiti reddituali al tasso definitivo del + 0,80%, utilizzato per l'elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2025.

L'Istituto precisa che per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2025 al 31 dicembre 2025, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2025, purché sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Inoltre, sono state rielaborate le posizioni scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2025 a causa dell'assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all'anno 2021.

Infine, l'INPS ha verificato le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del II semestre 2025, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, verrà inviata apposita comunicazione e il recupero sarà effettuato in 12 rate a partire dalla prima rata utile.

I pensionati interessati troveranno la seguente dicitura sul cedolino di pensione di dicembre 2025: "QUATTORDICESIMA (LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 127) – CREDITO ANNO 2025".

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO, PENSIONI

Pensioni di dicembre 2025: importo aggiuntivo e quattordicesima mensilità

di Redazione

L'INPS, con messaggio n. 3781 del 15 dicembre 2025, ha comunicato di aver completato le elaborazioni utili al pagamento d'ufficio dell'importo aggiuntivo di cui all'art. 70, comma 7, Legge n. 388/2000, e della c.d. quattordicesima, di cui all'art. 5, commi 1-4, D.L. n. 81/2007, alle platee di aventi titolo nel II semestre 2025.

L'attribuzione dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro per l'anno 2025 è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994. L'importo aggiuntivo è stato riconosciuto in via provvisoria in funzione dell'importo della pensione e dell'ultimo reddito memorizzato nei data base, non antecedente all'anno 2021.

Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l'importo aggiuntivo è stato attribuito in dodicesimi e il limite di reddito è stato rapportato ai mesi di percezione della pensione. Nel caso in cui la pensione con decorrenza infrannuale sia abbinata con altra pensione con decorrenza anteriore, l'importo è stato attribuito per intero, se spettante, considerando i limiti annuali.

L'Istituto precisa che, ai fini dei limiti di importo delle pensioni, le procedure di calcolo verificano che l'importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati non superi il limite previsto per l'anno 2025, ricordando che, in caso di pensionato coniugato, oltre al reddito coniugale, non deve, comunque, essere superato il limite di reddito personale.

Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche l'importo del *pro-rata* estero, in aggiunta all'importo delle pensioni italiane.

Il limite reddituale è stato determinato in base all'indice di perequazione definitivo pari a + 0,80%.

I pensionati interessati trovano nel cedolino di pensione di dicembre 2025 l'indicazione: "Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – CREDITO ANNO 2025" e sono informati anche tramite notifiche digitali via posta elettronica, App IO e nell'area "My INPS".



Per quanto riguarda la quattordicesima, per i soggetti aventi titolo nel II semestre 2025 sono stati applicati i limiti reddituali al tasso definitivo del + 0,80%, utilizzato per l'elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2025.

L'Istituto precisa che per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l'accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2025 al 31 dicembre 2025, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2025, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2025, purché sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Inoltre, sono state rielaborate le posizioni scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2025 a causa dell'assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all'anno 2021.

Infine, l'INPS ha verificato le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del II semestre 2025, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, verrà inviata apposita comunicazione e il recupero sarà effettuato in 12 rate a partire dalla prima rata utile.

I pensionati interessati troveranno la seguente dicitura sul cedolino di pensione di dicembre 2025: "QUATTORDICESIMA (LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 127) – CREDITO ANNO 2025".

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più



AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

Credito d'imposta per investimenti: i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, in data 12 dicembre 2025, ha pubblicato 3 provvedimenti relativi alla determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e nelle zone delle Regioni Marche e Umbria.

- [Determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall'articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.](#)

La percentuale di cui all'art. 16-bis, comma 2-ter, D.L. n. 124/2023, è così determinata:

- 15,2538 per cento dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
- 100 per cento dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
- 18,4805 per cento dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- [Determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c\), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.](#)

La percentuale di cui all'art. 3, comma 14-decies, D.L. n. 202/2024 è pari al 100%;



- [Determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.](#)

La percentuale di cui all'art. 1, comma 488, Legge n. 207/2024 è pari al 60,3811%.

 **Percorso Formativo**

Percorso formativo per l'aggiornamento
del **Consulente del Lavoro**

Scopri l'edizione 2025/2026 >>





AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

Credito d'imposta per investimenti: i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, in data 12 dicembre 2025, ha pubblicato 3 provvedimenti relativi alla determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e nelle zone delle Regioni Marche e Umbria.

- [Determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall'articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.](#)

La percentuale di cui all'art. 16-bis, comma 2-ter, D.L. n. 124/2023, è così determinata:

- 15,2538 per cento dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
- 100 per cento dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
- 18,4805 per cento dell'importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

- [Determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c\), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.](#)

La percentuale di cui all'art. 3, comma 14-decies, D.L. n. 202/2024 è pari al 100%;



- [Determinazione della percentuale del credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.](#)

La percentuale di cui all'art. 1, comma 488, Legge n. 207/2024 è pari al 60,3811%.

 **Percorso Formativo**

Percorso formativo per l'aggiornamento
del **Consulente del Lavoro**

Scopri l'edizione 2025/2026 >>





CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Superamento del comporto: l'esclusione delle assenze per "malattie particolarmente gravi" necessita di certificazione medico-legale

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 ottobre 2025 n. 26956, ha stabilito che, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ai fini dell'esclusione dal computo delle assenze per "malattie particolarmente gravi" in base al CCNL applicabile, il lavoratore deve produrre idonea certificazione medico-legale attestante la gravità della patologia e la necessità di terapie salvavita. Le comunicazioni informali, anche tramite messaggi WhatsApp, tra dipendente e responsabile aziendale non hanno, invece, alcun valore medico-legale.

Convegno di aggiornamento

**Effetti giuslavoristici
nelle operazioni straordinarie**

Scopri di più



CESSAZIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Superamento del comporto: l'esclusione delle assenze per "malattie particolarmente gravi" necessita di certificazione medico-legale

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 ottobre 2025 n. 26956, ha stabilito che, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ai fini dell'esclusione dal computo delle assenze per "malattie particolarmente gravi" in base al CCNL applicabile, il lavoratore deve produrre idonea certificazione medico-legale attestante la gravità della patologia e la necessità di terapie salvavita. Le comunicazioni informali, anche tramite messaggi WhatsApp, tra dipendente e responsabile aziendale non hanno, invece, alcun valore medico-legale.

Convegno di aggiornamento

**Effetti giuslavoristici
nelle operazioni straordinarie**

[Scopri di più](#)



OPINIONI E ISTITUZIONI

EcNews cambia veste: un quotidiano, tre anime per i professionisti

di Milena Montanari

Un progetto che evolve con le professioni

Dal mese di gennaio EcNews cambia profondamente. Non si limita a rinnovare la sua veste: ripensa il modo di accompagnare il lavoro quotidiano di Commercialisti, Avvocati e Consulenti del lavoro.

L'informazione tecnica diventa un percorso, un luogo unico articolato in tre aree che si parlano, si completano e aiutano il professionista a orientarsi nella complessità normativa. Un cambiamento che nasce da un'esigenza semplice: offrire un aggiornamento più vicino alla pratica, più organico, più utile.

Area Fiscale: dove l'interpretazione incontra l'operatività

Entrare nell'Area Fiscale significa ritrovare un linguaggio familiare, ma in una forma più ordinata e immediata. Qui l'attenzione non è soltanto sulla norma, ma sulle sue conseguenze: come si modificano gli adempimenti, quale impatto producono interventi legislativi o nuovi orientamenti giurisprudenziali, cosa implica un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate nel lavoro dello Studio.

Gli articoli non raccontano semplicemente la fiscalità: la traducono in scelte operative, con analisi dei decreti-legge, dei decreti legislativi, delle circolari e dei documenti di prassi, fino ai temi centrali del TUIR e dell'IVA.

Area Lavoro: l'aiuto concreto nella complessità quotidiana

L'Area Lavoro ha una vocazione immediata: essere uno strumento utile a chi deve affrontare normative in evoluzione, scadenze, interPELLI, indicazioni dell'INPS e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Gli articoli nascono spesso dai casi ricorrenti dello Studio: dalla gestione di un nuovo adempimento a un chiarimento sulla contrattazione collettiva, dagli effetti di una risposta interpretativa alla lettura delle sentenze che incidono sulle relazioni di lavoro.

La logica è semplice: offrire contenuti che aiutino a risolvere problemi concreti, con schemi, esempi e percorsi di lettura pensati per chi deve mettere subito mano ai processi.



Area Legale: un supporto operativo per avvocati e Studi

L'Area Legale si concentra sulle tematiche più rilevanti per gli Avvocati e per gli Studi che operano nel diritto civile, societario e commerciale.

Non cerca l'astrazione: privilegia l'aspetto pratico. Le analisi riguardano le norme, le interpretazioni più recenti, le decisioni della Corte di cassazione civile e penale, e gli sviluppi collegati al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

L'obiettivo è chiaro: offrire un quadro utile a comprendere le implicazioni operative delle novità giuridiche, senza sovraccaricare il lettore. Una sezione essenziale, costruita per chi cerca aggiornamento affidabile e applicabile al lavoro quotidiano dello Studio legale.

Un quotidiano che cresce con i professionisti

Le tre aree compongono un unico spazio editoriale, dove i contenuti sono organizzati con maggiore chiarezza e la navigazione diventa più intuitiva. Commercialisti, Avvocati e Consulenti del lavoro trovano un punto di riferimento comune, pur mantenendo ciascuno un percorso dedicato e riconoscibile.

EcNews avvia così una nuova fase della sua storia: un quotidiano che evolve insieme ai professionisti, che li sostiene nel comprendere le norme e nell'applicarle, che cresce per diventare ogni giorno uno strumento più utile.



The banner features the Euroconference logo and the text "EuroconferenceinPratica". To the right, there is a call-to-action text: "Scopri la soluzione editoriale integrata con l'AI indispensabile per Professionisti e Aziende >>" followed by a small image of a person interacting with a digital interface.